



COMUNE DI TOLFA

Piazza Vittorio Veneto, 12 - 00059 TOLFA (ROMA)

C.F. 83000050589 P.IVA 02144561004

CAPITOLATO

Procedura: aperta, articolo 71 del d.lgs. n. 36 del 2023

Criterio: minor prezzo ex art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA

Art. 1. Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

Il presente capitolato è relativo all'affidamento della fornitura triennale, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano, medicinali equivalenti (come definiti dalla Legge n.149/2005 e s.m.i.), etici, SOP, OTC, galenici industriali, stupefacenti di cui al DPR 309/90, medicinali per uso veterinario, omeopatici, fitoterapici, materie prime per le preparazioni magistrali, prodotti dietetici, parafarmaci, cosmetici, presidi medico-chirurgici, prodotti igienici, e di ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento della Farmacia comunale di Tolfa.

Dati identificativi del Comune di Tolfa:

Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto, 12 - 00059 TOLFA (ROMA)

tel.: 0766-93901

PEC: protocollotolfa@legalmail.it

Sito: <https://www.comune.tolfa.rm.it>

La Farmacia comunale, utente della fornitura, è ubicata in Piazza V. Veneto,7 - 00059 Tolfa RM

La fornitura di prodotti e servizi è suddivisa in 3 lotti. La Farmacia sopra indicata, gestita dal Comune di Tolfa, precisa che i valori stimati per singolo lotto si basano su dati storici di consumo, pertanto, gli stessi sono indicativi e non devono ritenersi vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, si riserva la facoltà di acquistare oltre il dato presunto indicato, senza alcun limite alle stesse condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza di un quinto dell'importo totale di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023; inoltre, s'impegna al tendenziale rispetto della ripartizione dei pesi dei prodotti indicati nella tabella 1 almeno nella misura indicativa dell'80%, fermo restando che la Farmacia stessa si riserva di effettuare una quota di acquisti diretti presso le case produttrici o depositi intermedi che detengono l'esclusiva di alcuni prodotti, senza che i fornitori aggiudicatari nulla possano pretendere nei confronti dell'aggiudicante.

Il Comune di Tolfa, e la sua farmacia, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare in economia, al di fuori delle esigenze di approvvigionamento quotidiano, acquisti diretti di prodotti presso i produttori o loro depositari e in caso di prodotti "mancanti" da parte degli aggiudicatari dei singoli lotti, ad altri fornitori sino alla completa evasione dei prodotti richiesti.

Il contratto è stipulato per scrittura privata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi al contratto.

Art. 2. Caratteristiche dei prodotti

I medicinali devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata della fornitura, in conformità alle direttive nazionali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio. In particolare tutti i medicinali dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. n° 219 del 24 aprile 2006 e s.m.i e quindi in possesso di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.).

Devono essere prodotti in conformità alle Norme per la Buona Fabbricazione e per il Controllo di Qualità dei medicinali, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente ed eventuali aggiornamenti ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

I restanti prodotti devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata del contratto, in conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio.

I soggetti aggiudicatari devono garantire la fornitura di prodotti oggetto del presente Capitolato con data di scadenza non inferiore ad un anno dalla data di avvenuta consegna. Tale prescrizione si intende applicabile ai prodotti per i quali risulta possibile una scadenza non inferiore a mesi 12, dato atto che la scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è imputabile esclusivamente all'attività svolta dal grossista. In caso di necessità la farmacia potrà assentire a deroghe rispetto a quanto previsto dai due periodi che precedono.

2.1. Confezionamento, etichettatura ed imballaggio

Il confezionamento dei Farmaci si distingue in:

- Confezione primaria: il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso contenuto; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono confezioni primarie i flaconi, le siringhe, i blister;
- Confezione secondaria: è l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
- Imballaggio esterno: è lo scatolone esterno utilizzato per il trasporto, in cui al suo interno possono essere aggregate le singole confezioni (secondarie) dei Farmaci. Il Fornitore, per ogni Farmaco, dovrà garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità con le direttive in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano approvate con D.M. Sanità 06/07/1999 e s.m.i.

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione dei Farmaci, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del Farmaco e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei Farmaci ed eventuali successivi aggiornamenti. L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

2.2. Foglietti illustrativi

Come disposto all'art.76 del D. Lgs. n.219 del 24 Aprile 2006, il Fornitore è tenuto a prevedere che all'interno del confezionamento secondario dei farmaci, un foglio illustrativo, in cui tutte le

informazioni richieste dagli artt. 74 e 77 della medesima norma figurano direttamente sull'imballaggio esterno ovvero sul confezionamento primario.

Art. 3. Servizi connessi

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura del farmaco. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, della fornitura del Farmaco offerto in sede di gara con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica, nonché le festività.

I servizi connessi sono i seguenti:

- Trasporto;
- Consegna.

3.1. Trasporto

Durante la fase del trasporto dei Farmaci dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione del farmaco medesimo previste dalla normativa europea ed italiana, nonché dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna del farmaco ed eventuali successivi aggiornamenti. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei Farmaci, in conformità a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano, approvate con il D.M.S. del 6/7/1999 s.m.i. In particolare, al fine di garantire il rispetto della catena del freddo, i Farmaci dovranno essere trasportati in idonei contenitori termici e con mezzi idonei a garantire il rispetto delle temperature di conservazione. Qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dei fornitori aggiudicatari.

3.2. Consegna

La farmacia effettua il seguente orario: 9-13 e 16,30-19,00 invernale e 9-13 e 17,00-19,30 estivo, pomeriggio di chiusura tutti i giovedì, due sabati di chiusura al mese (cadenza quindicinale) due domeniche di chiusura al mese (cadenza quindicinale alternate ai sabati).

La prima consegna del mattino deve essere effettuata, entro e non oltre le ore 9.00 mentre la consegna pomeridiana entro e non oltre le ore 16.00 (invernale) e 17.00 (estivo) ed almeno una consegna entro gli orari sopraindicati per l'apertura domenicale e/o festivi.

Solo in caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili ai fornitori aggiudicatari e documentabili, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli indicati.

I fornitori sono tenuti ad effettuare consegne urgenti oltre le ordinarie consegne giornaliere, da effettuarsi entro 6 ore dalla richiesta al fine di garantire l'assistenza farmaceutica all'utenza. Saranno richieste consegne urgenti in numero non superiore a 10 annue.

L'accettazione dei prodotti non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che possono insorgere a seguito dell'utilizzo.

A seguito del controllo quali-quantitativo della merce, la segnalazione da parte del Direttore della farmacia in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque

invendibile, verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna, con diverse modalità concordate a livello contrattuale.

Ogni consegna deve essere accompagnata da apposito documento di trasporto, riportante almeno i seguenti estremi di riferimento:

- 1) il numero e la data dell'Ordine;
- 2) l'indicazione della Farmacia richiedente;
- 3) la marca, la tipologia e la quantità dei prodotti,
- 4) le informazioni dettagliate dei prodotti oggetto della consegna;
- 5) le quantità consegnate;
- 6) il prezzo unitario dei prodotti consegnati applicato dal Fornitore alle Farmacie con l'indicazione dell'aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi.

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite la rete internet attraverso software gestionale o in caso di malfunzionamento dello stesso, comunicazioni telefoniche dell'intero rapporto dell'ordine, con indicazione immediata da parte del fornitore aggiudicatario dei prodotti mancanti. Tale informazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente dalla trasmissione dell'ordine.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alla farmacia una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.

Il fornitore dovrà quindi garantire oltre alla trasmissione degli ordini, la verifica della disponibilità di magazzino, l'accesso ai listini prezzi al pubblico e l'eventuale documento di trasporto elettronico.

I soggetti aggiudicatari devono garantire alla Farmacia Comunale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative

- variazioni di prezzo;
- nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
- schede tecniche dei nuovi prodotti;

I soggetti aggiudicatari devono concedere alla Farmacia Comunale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, l'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;

Gli oneri relativi alla consegna dei Farmaci, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

Art. 4. Altri oneri a carico degli aggiudicatari

I fornitori dovranno provvedere tempestivamente al regolare ritiro dei prodotti danneggiati, erroneamente consegnati e a stornare il valore degli stessi mediante emissione di nota di credito.

I prodotti erroneamente ordinati dalla farmacia potranno essere resi all'aggiudicatario del lotto, con riferimento al DDT, entro 90 giorni dall'arrivo in farmacia.

I fornitori dovranno garantire il ritiro dei prodotti da essa forniti che siano nel tempo divenuti invendibili a norma di legge, perché variati nella registrazione, nella composizione, nelle indicazioni terapeutiche nell'aggiornamento del foglietto illustrativo a seconda del numero di lotto o per altro valido motivo, con emissione di nota di credito relativa al valore corrente di fornitura dei prodotti resi.

Oltre a tali ordinari ritiri o resi, l'aggiudicatario dovrà provvedere, almeno due volte l'anno, al ritiro dei prodotti non movimentati in giacenza presso la farmacia, con un periodo di validità residuo non inferiore a otto mesi per un valore massimo annuale del 2 per mille del rispettivo fatturato di acquisto dei prodotti al netto dell'IVA.

Il relativo accredito sarà fatto ai prezzi di acquisto di cui al vigente contratto di fornitura. Tale accredito dovrà essere effettuato inderogabilmente entro 60 gg, nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, il Comune di Tolfa avrà la facoltà di fatturare i prodotti restituiti all'aggiudicatario alle condizioni di cui al contratto di fornitura, compensando l'importo fatturato in fase di pagamento delle fatture di acquisto.

I soggetti aggiudicatari devono consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento.

I fornitori aggiudicatari dovranno inoltre:

1. fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del gestore, ciò al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
2. rendere disponibile a video, il prezzo di cessione valido in tempo reale di tutti quei prodotti i cui prezzi di vendita al pubblico non sono gestiti dalla banca dati Assofarm;
3. inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuovi prodotti in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
4. applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l'extra sconto rispetto a quello contrattuale;
5. comunicare, con congruo preavviso, i prodotti oggetto di offerte speciali mensili, vendite straordinarie e/o campagne promozionali e/o stagionali;
6. mettere a disposizione della farmacia materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione;
7. con cadenza mensile, dall'inizio del rapporto contrattuale ed entro il giorno 10 di ciascun mese, l'aggiudicatario dovrà inviare al Comune di Tolfa apposito prospetto riportante i seguenti dati:
 - target di fornitura posto a base del contratto;
 - quantitativi ordinati e consegnati ripartiti per le categorie merceologiche di cui al punto 1;
 - sconti medi d'acquisto delle singole categorie merceologiche di cui al punto 1 e per classificazione "Degrassi" suddivisi per farmacia;
 - eventuali scostamenti;

I fornitori dovranno garantire la possibilità di effettuare il Transfer Order (T.O.). Il transfer order è inteso come una modalità di vendita connessa all'industria produttrice; consiste, infatti, in una vendita svolta da un funzionario dell'azienda produttrice che dà un mandato a un ente intermedio, in questo caso le ditte aggiudicatarie, di consegnare la merce e di emettere la relativa fattura alle condizioni definite dall'azienda produttrice.

Tenuto conto delle richieste della clientela ed I fornitori storici della farmacia, la possibilità di recepire transfer order deve riguardare almeno le seguenti aziende:

ACRAF SpA (ANGELINI) – ALFASIGMA - BRACCO SPA – CHIESI SPA – EG SPA – FIDIA - JOHNSON & JOHNSON – GSK GLAXO – MYLAN ITALIA – VIATRIS – MARCO VITI – MALESCI – PHARMAIDEA SRL –

RECORDATI – RECKITT ITALIA – SANDOZ – TEVA – ZENTIVA – MENARINI – DOC GENERICI – ZAMBON – SANOFI.

Le ditte aggiudicatrici potranno proporre ulteriori aziende gestibili tramite transfer order. La Farmacia Comunale si riserva il diritto di formulare i Transfer Order tramite la ditta aggiudicataria che, al momento dell'ordine, pratici le condizioni commerciali migliori. Inoltre tutti gli acquisti effettuati tramite T.O. dovranno essere recapitati con separate bolle dagli acquisti giornalieri ed inseriti all'interno della fatturazione periodica.

I fornitori dovranno altresì

- non consegnare prodotti revocati, sospesi, scaduti o comunque invendibili per provvedimento d'autorità;
- non consegnare dispositivi medici privi del marchio CE;
- dare comunicazione tempestiva al direttore della farmacia di eventuali provvedimenti di revoca di prodotti o presidi, informazioni tecnico-scientifiche e variazioni legislative relative al settore;
- verificare che tutti i prodotti siano dotati di fustella ottica a norma di legge;
- assicurare che il trasporto dei prodotti venga effettuato garantendo la catena del freddo nel rispetto delle temperature di conservazione previste per ogni singolo prodotto.
- garantire l'accesso ai listini prezzi al pubblico.

Art. 5. Clausole penali

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali nel prosieguo indicate alla tabella che segue, dovranno essere contestati per iscritto, e l'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Appaltatore medesimo nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla controparte nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali nel prosieguo indicate.

2. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il committente appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere al committente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

4. Il Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo. Nel primo caso l'appaltatore è tenuto ad emettere nota di credito non oltre 5 giorni dalla ricezione del pagamento per importo pari alla ritenuta operata.

5. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore dell'appalto, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Le penali saranno applicate al verificarsi delle seguenti situazioni:

1. forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate ripetutamente in ritardo, ferma restando la facoltà della farmacia di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;

2. mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del Committente (se richiesti);

3. mancata applicazione degli sconti indicati offerti;

4. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T; saranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente al Comune:

5. fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore a quanto previsto (salva autorizzazione) e/o revocati o comunque invendibili;

6. per forniture non effettuate nel giorno stabilito nell'offerta e forniture effettuate in ritardo di 2 (due) ore.

a) Per il punto 1 si applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni mancata fornitura nel giorno stabilito. Nel caso di forniture effettuate frequentemente in ritardo, qualora il fornitore informato non provveda ad adeguare l'orario della consegna al rapporto contrattuale entro 10 giorni dalla segnalazione verrà applicata un'ulteriore penale di € 20,00 (venti/00) per ogni ritardo segnalato.

b) Per il punto 2, decorsi tre mesi dalla richiesta della fornitura del supporto informatico, sarà addebitato l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun mese di mancata fornitura.

c) Per i punti 3 e 4 il Comune di Tolfa, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicherà una penale in misura pari al 30% dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse. La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, il fornitore provveda ad adeguare gli sconti e l'emissione delle relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.

d) per il punto 5), fermo restando il diritto del Comune di Tolfa alla resa del prodotto, verrà addebitata una penale pari a € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni prodotto erroneamente consegnato.

e) per il punto 6), ferma restando la facoltà del Comune di Tolfa di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato, sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni mancata o ritardata fornitura e saranno altresì addebitate al fornitore le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;

8. Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

9. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio. Si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 (trenta) giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

10. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che l'inadempimento degli obblighi contrattuali non è imputabile allo stesso o sia stato determinato da un imprevedibile concorso di cause esogene all'appaltatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di indennizzi.

Art. 6. Recesso unilaterale dal contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore del contratto da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 123, comma 2, D.lgs. 36/2023).

Art. 7. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 121 D.Lgs. 36/23, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. 36/2023;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti (Art. 122, comma 5 del D.lgs. 36/2023).

Art. 8. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo [1](#) del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187](#) e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo [10-sexies](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo [6](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#).

Art. 9. Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 120, comma 10, D.Lgs. 36/23) per un tempo comunque non superiore ai 6 mesi.

Art. 10. Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#) sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 11. Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, c. 12 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.

2. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12. Foro competente

1. La SUA cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa della gara rappresentando la SUA stessa e l'Ente convenzionato anche in giudizio, in ogni stato e grado, tramite l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il Foro competente è quello di Roma.
2. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza del Foro di Civitavecchia.

Art. 13. Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento V Appalti e Contratti, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo il Modello a corredo dell'offerta allegato agli atti di gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate

Art. 14. Protocollo di legalità

La Società Appaltatrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 15. Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il RUP

Dott.ssa Cinzia Di Iorio